

**DL 30.03.2023 n. 34
(c.d. "Bollette")
Principali novità**

1 PREMESSA
2 CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
3 AGROENERGIE - VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA CEDUTA
4 AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - CUMULABILITÀ DI CONTRIBUTI
5 RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
6 SETTORE ENERGETICO - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE
7 IVA SU PAYBACK DEI DISPOSITIVI MEDICI
8 MODIFICHE ALLA DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE – TREGUA FISCALE – PREMESSA
9 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
10 DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI
11 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
12 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
13 REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE DA ACCERTAMENTO
14 DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
15 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA
16 RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE
17 CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

1 PREMESSA

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto "bollette").

Il DL 34/2023 è entrato in vigore il 31.3.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023.

Il DL 34/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

L'art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

2.1 MISURA DEI CREDITI D'IMPOSTA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 20% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 10% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO

I suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023, senza applicazione dei limiti annui ai crediti compensabili;
- sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

2.3 REGIME FISCALE

I crediti d'imposta in esame:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

3 AGROENERGIE - VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA CEDUTA

L'art. 6 del DL 34/2023 stabilisce, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (periodo d'imposta 2022, per i soggetti "solari"), particolari criteri per la determinazione dei redditi derivanti dalle agroenergie.

3.1 DISCIPLINA ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, costituiscono attività agricole connesse, e si considerano produttive di reddito agrario determinato su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

- agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno.

Oltre i suddetti limiti, tali attività generano redditi d'impresa da determinare forfetariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Ambito soggettivo

La disciplina sulla determinazione dei redditi derivanti dalle agroenergie riguarda:

- le persone fisiche e le società semplici che esercitano le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (nonché gli enti non commerciali; cfr. le istruzioni del modello REDDITI ENC e la circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n. 32);
- le società di persone, le srl e le società cooperative, con qualifica di società agricola di cui all'art. 2 del DLgs. 99/2004, che optano per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006.

Criteri di connessione all'attività agricola principale

In relazione alla produzione di energia da fonti agroforestali è richiesto il requisito della prevalenza (soddisfatto quando i prodotti utilizzati per la produzione di energia, ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano di quantità superiore a quelli acquistati da terzi):

- sia per ricondurre l'energia prodotta sino a 2.400.000 kWh anno nel reddito agrario;
- sia per la tassazione forfetaria oltre il limite di 2.400.000 kWh anno.

In relazione alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche:

- la tassazione forfetaria, oltre il limite di 260.000 kWh, si applica se risultano rispettati i criteri di connessione all'attività agricola principale individuati dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n. 32;
- in ogni caso, per potersi qualificare come attività agricola connessa, tale attività non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

3.2 CRITERI DEROGATORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA CEDUTA

In deroga all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, l'art. 6 del DL 34/2023 dispone che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (periodo d'imposta 2022, per i soggetti "solari"), ai fini della determinazione del reddito oltre le soglie sopra indicate, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta (con esclusione della quota incentivo), cui viene applicato il coefficiente di redditività del 25%, è data dal minor valore tra:

- il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA ai sensi dell'art. 19 del DM 6.7.2012;
- e il valore di 120,00 euro/MWh.

4 AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTI REGIONALI

Ai sensi dell'art. 7 del DL 34/2023, per la determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è ammessa all'agevolazione anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano), purché:

- tale contributo sia cumulabile, secondo le disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali;
- si tratti di contributi istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

5 RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

L'art. 2 co. 1 e 2 del DL 34/2023 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L'applicazione dell'aliquota del 5% è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di "servizio energia", per il suddetto periodo di riferimento.

6 SETTORE ENERGETICO - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO 2023 - MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE

L'art. 5 del DL 34/2023 introduce una modifica alla determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all'art. 1 co. 115-119 della L. 197/2022, per i soggetti operanti nel settore energetico.

In particolare, si stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 (periodo d'imposta 2022, per i soggetti "solari"), non concorrono alla determinazione del reddito complessivo:

- gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili";
- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (esercizio 2021, per i soggetti "solari").

Qualora gli utilizzi di riserve del patrimonio netto vengano esclusi dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, devono altresì essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto

che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi d'imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023.

7 IVA SU PAYBACK DEI DISPOSITIVI MEDICI

L'art. 9 del DL 34/2023 dispone che, al fine del recupero dell'IVA da parte dei soggetti interessati dal c.d. "payback" sui dispositivi medici (art. 9-ter co. 8, 9 e 9-bis del DL 19.6.2015 n. 78), le disposizioni dell'art. 26 co. 2 e 5 del DPR 633/72 devono essere interpretate nel senso che le aziende fornitrici possono portare in detrazione l'imposta, procedendo allo scorporo della stessa dall'ammontare dei versamenti effettuati (ex art. 27 del DPR 633/72); il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici è, infatti, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui vengono effettuati i versamenti. Il documento emesso a tal fine dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72. Al suo interno vanno indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui discende l'obbligo di ripianare il superamento del tetto di spesa.

I costi relativi ai versamenti sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nel periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati effettuati.

8 MODIFICHE ALLA DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE – TREGUA FISCALE – PREMESSA

Il DL in esame ha apportato modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), che prendono il nome di "tregua fiscale". In diverse ipotesi sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.

Non sono stati ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire.

Unica eccezione è rappresentata dalla conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pendenti all'1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.

Si evidenzia che:

- non è stata posticipata la domanda di accesso alla rottamazione dei ruoli, per cui rimane il termine decadenziale del 30.4.2023;
- non è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.

9 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

La L. 197/2022 ha previsto una particolare forma di ravvedimento che, per quanto non derogato, rispecchia quello a regime disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/97.

Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti:

- le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
- la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023;
- le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023.

Per effetto del DL 34/2023, sia il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) sia il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa) sono prorogati dal 31.3.2023 al 30.9.2023.

Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Rimane la necessità di pagare gli interessi al tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima.

Viene specificato che possono essere ravvedute tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario, sempre che riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d'imposta sino al 2021.

Possono quindi essere ravvedute non solo le violazioni che hanno determinato una dichiarazione infedele (punite nel minimo con il 90% dell'imposta), ma anche quelle sulle fatture, sulla detrazione indebita dell'IVA e sulle irregolari esportazioni.

Non è ravvedibile l'omessa dichiarazione.

9.1 OMESSI VERSAMENTI

Nel ravvedimento operoso speciale non rientrano gli omessi versamenti delle imposte che sono state dichiarate: si pensi all'omesso/tardivo pagamento degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi, oppure all'omesso/tardivo pagamento dell'IVA mensile o trimestrale.

In generale, non beneficiano del ravvedimento le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica, come le compensazioni di crediti che originano da una dichiarazione non presentata o gli errori nel riporto "in avanti" dei crediti d'imposta.

Rimane, per queste violazioni, il consueto ravvedimento dell'art. 13 del DLgs. 472/97

Beneficiano invece del ravvedimento speciale le violazioni suscettibili di emergere a seguito di controllo formale della dichiarazione come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall'imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge.

9.2 REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Il ravvedimento speciale riguarda i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato.

Anche le violazioni in tema di IVIE/IVAFE possono essere oggetto di ravvedimento speciale.

Di contro, alcun ravvedimento speciale può avvenire per l'omessa o irregolare compilazione del quadro RW. Rimane, per queste violazioni, il consueto ravvedimento dell'art. 13 del DLgs. 472/97

10 DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

La L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell'IVA) commesse sino al 31.10.2022.

Pagando 200,00 euro per periodo d'imposta ogni violazione è sanata.

Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato prorogato dal 31.3.2023 al 31.10.2023.

La seconda rata, invece, rimane fissata al 31.3.2024.

Del pari, rimane fissato al 31.3.2024 il termine per rimuovere la violazione.

11 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

La L. 197/2022 ha introdotto un accertamento con adesione agevolato, che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).

Esso è circoscritto agli avvisi di accertamento impugnabili all'1.1.2023, a quelli notificati sino al 31.3.2023 e alle adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023 e su processi verbali di constatazione (PVC) consegnati sino al 31.3.2023.

Il DL 34/2023 prevede espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l'adesione agevolata è ammessa anche se l'accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.

12 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Con la L. 197/2022 sono state previste due forme di definizione agevolata degli atti impositivi:

- un'acquiescenza agevolata relativa alle casistiche indicate all'art. 15 del DLgs. 218/97 (avvisi di accertamento imposte sui redditi e IVA, accertamenti di valore, avvisi di liquidazione in tema di prima casa, omessa dichiarazione di successione), che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell'irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione);
- un'acquiescenza specifica (a regime non prevista) per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, che consente sempre la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell'irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).

Deve trattarsi di accertamenti/avvisi di recupero impugnabili all'1.1.2023 oppure di accertamenti/avvisi di recupero notificati sino al 31.3.2023. L'acquiescenza si perfeziona con il pagamento delle somme o della prima rata entro il termine per il ricorso.

Il DL 34/2023 prevede la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d'imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023.

Il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire entro il 30.4.2023.

Ciò vale solo ai fini della definizione, non potendosi presentare ricorso oltre il termine.

È stata specularmente introdotta, per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 (e non nella consueta misura di 1/3). Bisogna a tal fine presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva. Non c'è alcun rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già pagate.

13 REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUIESCENZA, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La L. 197/2022 ha introdotto una regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

Il beneficio, consistente nello stralcio di sanzioni e interessi, riguarda le rate scadute all'1.1.2023 e, laddove si sia verificata la decadenza dalla dilazione, riguarda tutte le rate residue.

Con il DL 34/2023 è stato previsto che la regolarizzazione è inibita se all'1.1.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

Pertanto, se tale atto viene notificato dal 2.1.2023 in poi, non osta alla regolarizzazione, il cui termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) rimane fissato al 31.3.2023.

14 DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all'1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all'1.1.2023 il contribuente:

- ha depositato il ricorso, c'è un abbattimento del 10% delle imposte;
- ha vinto in primo grado, c'è un abbattimento del 60% delle imposte;
- ha vinto in secondo grado, c'è un abbattimento dell'85% delle imposte;
- ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c'è un abbattimento del 95% delle imposte.

Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c'è sentenza o c'è ma è negativa) o dell'85% (se il contribuente ha vinto).

La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.

Il DL 34/2023 posticipa sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Gli importi continuano a poter essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare.

In armonia con quanto esposto, vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:

- le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno;
- se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 (e non più sino al 10.7.2023) e, ai fini dell'estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
- il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024 (e non più entro il 31.7.2024);
- sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni e le riasunzioni che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023 (e non più al 31.7.2023).

15 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

Con la L. 197/2022 è stata introdotta la possibilità, per i processi che pendevano in primo o secondo grado all'1.1.2023, di stipulare una conciliazione agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Per effetto del DL 34/2023, il termine per formalizzare la conciliazione è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

È stato altresì ampliato l'ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023.

16 RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE

In base alla L. 197/2022, le parti possono, relativamente ai processi pendenti presso la Corte di Cassazione all'1.1.2023, stipulare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Con il DL 34/2023 il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

17 CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Per i reati di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 250.000,00 euro), di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 150.000,00 euro) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art.

10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro), è prevista una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento, unito all'integrale versamento degli importi, di una qualsiasi delle definizioni previste dalla L. 197/2022.

Ai fini della non punibilità occorre non solo il pagamento integrale delle rate o della totalità delle somme (fermo lo stralcio di sanzioni e interessi o anche dell'imposta se si tratta di definizione della lite) ma anche il rispetto delle regole che disciplinano la singola definizione.

Dal punto di vista operativo:

- il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all'autorità giudiziaria il pagamento di tutte le somme o della prima rata e all'Agenzia delle Entrate la pendenza del processo penale indicandone gli estremi;
- a questo punto il processo penale rimane sospeso sino a quando l'Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione e l'intero e puntuale pagamento delle rate o di tutte le somme.

Se le somme non sono pagate, se c'è la decadenza dalla rateazione o se gli adempimenti caratterizzanti la definizione non sono corretti, l'Agenzia delle Entrate lo comunica al giudice penale e il processo prosegue.

C'è però un limite: le definizioni della L. 197/2022 (in sostanza il pagamento delle rate) devono terminare prima della sentenza di appello.

Studio Dott. Begni & Associati